

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO PROVVISORIO CISPADANO (1797)

DECRETO PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO GENERALE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA CISPADANA UNA E INDIVISIBILE

Art. 1 – Il Congresso crea un Governo Generale Provvisorio per il fine di conservare l'Unità, ed Indivisibilità della Repubblica, di provvedere alla di lei sicurezza interna, ed esterna e di vegliare su le infrascritte amministrazioni dipartimentali.

Art. 2 – Rimangono provvisoriamente confermate col nome di Amministrazioni Provvisorie Dipartimentali, e sotto la vigilanza del suddetto Governo i rispettivi Governi provvisorii, e le attuali Amministrazioni, Municipalità, Magistrati, e Commissioni sotto le attuali rispettive Leggi, Sistema Daziario, e Regolamenti economici, che provvisoriamente si confermano anche colla facoltà, che prima esercitavano, di accordar Deroghe a Fidei comessi, abilitazioni, ed altre simili Grazie. Così pure rimangono provvisoriamente confermate le Autorità Giudiziarie.

Art. 3 – Ad istanza dei rispettivi Dipartimenti, ovvero delle rispettive loro Deputazioni al Congresso, ed anche senza istanza, ogni qualvolta lo esiga l'interesse economico, o politico della Repubblica, dovrà il Governo diminuire il numero degl'Individui componenti qualsivoglia degli attuali Governi Provvisorii, Municipalità, Commissioni, o delle future Amministrazioni Dipartimentali. Nell' eseguire però questa operazione, e per procedere con maturità alla scelta dei soggetti, che dovranno comporre le suddette Amministrazioni richiederà prima il voto consultivo delle nominate Deputazioni Dipartimentali.

Art. 4 – Il Governo avrà autorità di dare tanto nel politico, che nell'economico tutte le provvidenze necessarie alla conservazione della Repubblica e della di lei Unità, ed Indivisibilità.

Art. 5 – Invigilerà sopra qualunque Amministrazione dipartimentale, onde fedelmente ed attentamente eserciti i proprii doveri, e si faccia rendere esatto Conto tanto delle loro operazioni passate, che delle correnti.

Art. 6 – Non potrà in conseguenza veruna Amministrazione variare nè in tutto, nè in parte l'attuale rispettivo sistema Daziario ed Economico senza l'intelligenza, ed assenso del Governo. Il Governo però non potrà imporre, nè permettere che s'imponga verun nuovo aggravio senza intelligenza ed approvazione del Congresso.

Art. 7 – Non sarà permesso a veruno degl'Individui componenti le suddette Amministrazioni di assentarsi dalla rispettiva residenza per più di tre giorni senza licenza del Governo, il quale non dovrà accordarla se non per urgentissime cause. In caso di trasgressione procederà contro l'innobbediente, o col trattenergli la paga, o anche col sostituire altri in sua vece, e ciò a misura delle circostanze, e secondo il prudente di lui arbitrio.

Art. 8 – Sarà pure in relazione colla Giunta di Difesa generale, come lo erano i passati Provvisorii Governi, e somministrerà alla medesima l'occorrente per le spese, delle quali verrà dal Congresso incaricata.

Art. 9 – Per la conservazione dell'Unità, e Indivisibilità della Repubblica, e della di lei sicurezza interna ed esterna, potrà il Governo per mezzo delle rispettive Amministrazioni Dipartimentali, e non altrimenti disporre della Guardia Civica, e della forza stipendiata limitatamente però a quegli usi, ai quali la Guardia Civica Sedentaria, e la Truppa assoldata sono rispettivamente destinate.

Art. 10 – Potrà pure nei suddetti casi domandare l'aiuto della Forza armata dipendentemente della Giunta di Difesa generale, la quale dovrà accordargliela, per quanto sia compatibile colla dipendenza, che la Giunta dee conservare dagli ordini del Generale Bonaparte.

Art. 11 – Sarà della vigilanza del Governo il prendere le più sollecite e ferme misure contro coloro, i quali sotto l'apparenza di un falso zelo per la causa della Religione, o col pretesto di dare energia al Popolo, o in altro qualunque modo cercassero di fanatizzarlo, e di introdurre nella Repubblica il disordine e l'anarchia.

Art. 12 – Non potrà per altro in nessun caso procedere contro qualsivoglia Persona, se non per mezzo dei rispettivi Tribunali ordinarii.

Art. 13 – Dovrà pure impiegare tutti i mezzi, che saranno in suo potere per affezionare la pubblica opinione alla causa della Libertà e all'Unità, ed Indivisibilità della Repubblica.

Art. 14 – Il Governo sarà composto di cinque Membri, due dei quali si leveranno dai due dipartimenti di Modena, e Reggio, e tre dai dipartimenti di Bologna e Ferrara, con quel metodo, che nel passato Congresso di Modena fu stabilito per la formazione della Giunta di Difesa generale.

Art. 15 – La loro elezione verrà commessa alle rispettive Deputazioni, le quali potranno sceglierli, o nel seno del Congresso, o fuori, esclusi i membri degli attuali Governi Provvisorii, purchè eleggendo alcun membro del Congresso resti sospesa la di lui Rappresentanza durante la sua permanenza nel Governo e fino a tanto che abbia reso conto della sua amministrazione.

Art. 16 – Assisterà al Governo in qualità di suo Presidente, ma senza voce attiva, il Presidente decadario del Congresso con tre Segretari del Congresso pure decadari, e cioè quei tre che non saranno del Dipartimento del Presidente. Quando il Presidente non possa assistere al Governo per malattia, o altra causa urgente, farà le sue veci il seniore dei Segretari.

Art. 17 – Obbligo del Presidente sarà l'invigilare, perché il Governo non abusi dell'autorità conferitagli, e dovrà convocare straordinariamente il Congresso, qualunque volta o il Governo ne faccia istanza, o lo esigano i bisogni della Causa comune.

Art. 18 – Firmerà le Lettere, Ordini per uso della Forza Armata, ed altri Atti del Governo unitamente a due Membri del Governo medesimo, e ad uno de' Segretari del Congresso. Farà lo stesso per gli ordini, che il Governo traesse sulle rispettive Casse dipartimentali. L'apposizione della semplice Firma non porterà al Presidente e ai Segretari veruna responsabilità.

Art. 19 – Ai nominati tre Segretari del Congresso resta appoggiata la giornaliera reddazione degli Atti del Governo. Altri tre Segretari verranno eletti, e stipendiati dal Governo, due per la corrispondenza Italiana, uno per la Francese.

Art. 20 – Sotto la dipendenza del Governo, e a di lui nomina si organizzerà una Computisteria nazionale, la di cui incombenza sarà di vegliare sopra i Conti, e le Casse dei rispettivi Dipartimenti, e di tenere in corrente il Conto generale della Repubblica. Formerà pure lo specchio delle spese ordinarie del Governo, comprese quelle, che occorreranno per la Giunta di Difesa generale, e per la Legazione a Parigi.

Art. 21 – Il Governo in proporzione del bisogno trarrà degli ordini sulle rispettive Casse dipartimentali con quel metodo di provvisionale riparto, che finora ha tenuto la Giunta di Difesa generale, e che dovrà rettificarsi in appresso. Terrà la stessa regola per le spese straordinarie, procurando però, per quanto sia possibile, di prevenire anticipatamente le rispettive Amministrazioni Dipartimentali.

Art. 22 – Il Governo provvisoriamente risiederà in Modena; potrà per altro ad arbitrio suo traslocarsi in qualunque parte della Repubblica, purchè si trovi sempre nel luogo in cui il Congresso sarà sedente.

Art. 23 – In qualunque luogo il Governo risieda, starà a carico del Dipartimento, ove risiederà, il somministrare al Governo medesimo, e suoi Membri decente abitazione, Lumi e Fuoco, per li quali due ultimi articoli terrà conto separato con la Repubblica. Lo stesso s'intenderà rapporto al Presidente decadario, e ai tre Segretari del Congresso.

Art. 24 – Tutte le spese dei viaggi, e corrispondenza saranno rimborsate dalla Repubblica tanto al Governo, che al Presidente e ai tre Segretari.

Art. 25 – Lo stipendio di ciaschedun membro del Governo sarà di Scudi cento mensuali. Il Presidente decadario, ed i tre Segretari del Congresso avranno a titolo d'indennizzazione una Diaria ragguagliata sul piede della Mensualità accordata ai Membri del Governo, e questa correrà anche per li giorni del loro accesso e recesso.

Art. 26 – Il Salario de' tre Segretari stipendiati, e così quello di tutti gli altri Ministri sarà rimesso al prudente arbitrio del Governo.

Art. 27 – Tutte le spese di Amanuensi, Consulti, Segretaria ed altre simili saranno abbonate per intero.

28. Le risoluzioni del Governo non saranno valide se non per tre voti conformi. Se per assenza di alcuno dei membri si incontrasse parità di voti, sarà ammesso a votare un cittadino di quel Dipartimento, nel quale risiederà il Governo. A tale intendimento il Congresso prima di sospendere le sue sedute nominerà un Cittadino in ognuno dei quattro Dipartimenti.

Art. 29 – I membri del Governo sono personalmente e solidamente responsabili della loro condotta al Congresso. Cessa però la responsabilità solidale rispetto a quei membri, del dissenso dei quali attestassero gli Atti del Governo.

Art. 30 – Come le Amministrazioni Dipartimentali dipendono dal Governo provvisorio Centrale; così questi immediatamente dipende dal Congresso. Dovrà perciò far rapporto al medesimo delle operazioni fatte nell'intervallo fra le due Sedute, e richiedere istruzioni, e facoltà per le cose di più grave momento. Dovrà pure ad ogni Seduta del Congresso esibire il suo Conto di Cassa col dettaglio delle Somme che avrà ricevute dai rispettivi Dipartimenti, e della loro erogazione.

Art. 31 – Il Congresso potrà in caso di qualificata prevaricazione rimuovere qualsivoglia membro del Comitato. Uno de' suoi membri necessariamente si rinnoverà dopo ciaschedun mese. La sorte deciderà le quattro prime volte di chi deve sortire. In progresso si seguirà l'ordine della anzianità. L'Estratto riterrà l'esercizio delle di lui funzioni fino all'arrivo del Successore. Questi si eleggerà dalla Deputazione di quel Dipartimento, al quale apparteneva chi sortì dal Governo. Fra Bologna e Ferrara si terrà il metodo addottato per i Membri della Giunta di Difesa generale.

Art. 32 – Il Governo così organizzato continua nell'esercizio delle sue funzioni fintantoché sia messa in attività la nuova Costituzione.

Art. 33 – Qualora alcun Membro del Governo venisse accusato di prevaricazione, il Congresso formerà per giudicarlo una alta Corte, o Tribunale supremo composto di Membri tolti dai Tribunali Criminali de' diversi Dipartimenti. Il Congresso raccomanda al Governo di mettere nell'esercizio delle sue funzioni fermezza, dolcezza, e giustizia. Ricorda a Lui che la rivoluzione è fatta pel Popolo, e che la sola sua felicità può rendergliela cara.

FONTE:

V. Fiorini, *Gli atti del Congresso Cispadano nella Città di Reggio (27 dicembre 1796-9 gennaio 1797)*, Milano-Roma-Napoli: Società editrice Dante Alighieri, 1897, 140-147 (allegato 37). Testo identico in G. De Vergottini, *La Costituzione della Repubblica cispadana*, Firenze : G. C. Sansoni, 1946, 33ss.